

## GIURISPRUDENZA

**CORTE DI CASSAZIONE**  
**III SEZIONE CIVILE**  
**9 FEBBRAIO 2025**  
**N. 3231/2025**

**PRESIDENTE:** IOFRIDA

**RELATORE:** CAIAZZO

**PARTI:** F. A.A.  
 (avv. Corbetta)

**PARTI:** B.B.  
 (avv. Marchesi)

**Diritto assoluto all'autenticità dell'opera d'arte • Terzo • Inesistenza • Azione accertamento autenticità opera d'arte • Inammissibilità • Obbligo inserimento opera d'arte catalogo o archivio artista • Inesistenza.**

*Non esiste nel nostro ordinamento, un diritto assoluto all'autenticità di un'opera d'arte, tutelabile erga omnes (ossia, nei confronti di chiunque), al di fuori, quindi, di un rapporto obbligatorio in cui si denunci un inadempimento o un illecito, con una azione di mero accertamento. La tutela della paternità dell'opera "riguarda solo il diritto di rivendicare la paternità in capo all'autore e, dopo la sua morte, ai familiari (art. 120 L.A.) e l'azione di accertamento e inhibitoria in caso di falsa attribuzione (art. 156)". Non si può ritenere, ammissibile l'azione di accertamento a tutela del bene giuridico opera d'arte, in relazione ad una qualità (la paternità artistica) del bene rilevante per l'esercizio del diritto di*

*proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell'opera.*

*In tema di proprietà di un'opera d'arte, l'azione di mero accertamento volta ad ottenerne una pronuncia di autenticità non è ammissibile, atteso che la tutela giurisdizionale civile è intesa all'affermazione e preservazione dei diritti, mentre i fatti storici possono essere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento dei diritti fatti valere e non, invece, se considerati autonomamente e al solo fine di rimuovere uno stato d'incertezza.*

*In tema di tutela dell'opera d'arte, non è configurabile, in difetto di una specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione, di catalogazione o di rettifica e, pertanto, al soggetto privato, statutariamente impegnato nella conservazione e valorizzazione dell'attività di un artista, non può essere ordinato l'inserimento di un'opera nel catalogo di quelle attribuite all'autore, poiché ciò costituisce oggetto di libera manifestazione del pensiero, in quanto espressione di un giudizio critico incoercibile.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione notificata il 22.7.2015, B.B. conveniva, innanzi al Tribunale di Milano, la Fondazione A.A., chiedendo di accertare che un dipinto a olio con squarcio e graffiti — di cm 55/46 — da lei acquistato, fosse opera di A.A.

Al riguardo, l'attrice esponeva che: — aveva acquistato l'opera da C.C., il quale l'aveva acquistata da D.D. il quale, a sua volta, l'aveva ricevuta, alla metà degli anni sessanta, dal maestro A.A. (la cui richiesta alla Fondazione A.A. di autenticazione e catalogazione dell'opera non era stata accolta); — la Fondazione A.A., pur ritenendo che la base pittorica dell'opera fosse attribuibile al A.A., aveva respinto la richiesta di autenticazione e catalogazione dell'opera, affermando che il dipinto era stato irrimediabilmente compromesso da un incidente che ne aveva provocato la connessione con un telaio estraneo; — verifiche tecniche avevano

escluso la presenza di sostanze adesive e accertato che il telaio si era attaccato al colore ancora fresco.

Con sentenza del 2018, il Tribunale di Milano — sezione specializzata in materia di Impresa — accertava che il dipinto in questione era opera autentica di A.A., rigettando le altre domande di condanna dell'ente all'archiviazione, con autenticazione dell'opera, e di pubblicazione della sentenza. Il Tribunale osservava che: — dalle indagini scientifiche svolte dagli esperti designati era emerso che il telaio era incollato sul colore fresco, senza aggiunta di adesivo; — l'opera era stata dunque creata contestualmente in ogni sua parte, potendosi escludere con certezza che il telaio fosse stato applicato in aggiunta al dipinto; — pertanto, la qualificazione dell'opera da parte della Fondazione come ripudiata, o non valutata dall'autore, non era fondata, neppure presuntivamente; non erano tuttavia fondate le altre domande dell'attrice; invero, era da ritenere incoercibile la libertà di pensiero e di giudizio della Fondazione convenuta, nell'esplicazione dell'attività di verifica dell'autenticità dell'opera in questione, rilevando che la mancata produzione dello statuto non consentiva di verificare un eventuale obbligo della stessa Fondazione di pubblicazione delle opere nei suoi archivi in conformità degli esiti delle controversie giudiziarie, né l'assunzione di analoghi impegni anche dopo la richiesta dell'originario proprietario dell'opera; — non sussisteva un interesse qualificato della collettività ad aver conoscenza dell'esito di tali controversie.

Con sentenza del 28.6.2022, la Corte territoriale rigettava l'appello della Fondazione A.A. avverso la suddetta sentenza di primo grado, accogliendo invece l'appello proposto, con distinto atto — previa riunione dei giudizi — da B.B.

In riforma parziale della sentenza impugnata, la Corte d'Appello osservava che: — era da confermare la decisione di non ammettere le istanze istruttorie orali della B.B., data la natura documentale della causa; — in conformità di un precedente orientamento della stessa Corte, era ammissibile l'azione di accertamento dell'opera come autentica e attribuibile a A.A.; — al riguardo, non era fondata l'eccezione di tardività dell'eccezione, venendo in rilievo una condizione dell'azione; — non era accoglibile l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla Fondazione poiché la stessa si sarebbe tradotta in una richiesta di accertamento di un mero fatto, in quanto l'azione in questione garantiva una maggiore tutela della proprietà dell'opera; — considerato che l'opera d'arte, oltre ad una valenza intellettuale ed estetica, presentava anche un valore commerciale, come bene di scambio — e come tale la paternità artistica costituendo un elemento essenziale del contratto di compravendita — l'incertezza determinata dal rifiuto della Fondazione d'autenticare l'opera rendeva concreto l'interesse dell'attrice a conseguire il richiesto accertamento, dato che l'autenticazione conferiva all'opera una qualificazione ontologicamente diversa, con inevitabili riflessi sul relativo diritto di proprietà; — nella specie, come rilevato dal Tribunale, era certa la provenienza pittorica e tale aspetto, unitamente al fatto che il telaio era stato applicato contestualmente, perché appiccicato per essiccamento del colore, induceva a confermare il giudizio di autenticità dell'opera compiuto con attribuzione al A.A.; — né a sostegno della tesi contraria potrebbe

addursi la violazione dell'art. 8 L. n. 633/41, circa la mancanza della firma dell'autore sul quadro, in quanto — a prescindere dalla dibattuta questione, nella fattispecie, dell'applicazione analogica della suddetta norma — era configurabile la prova contraria, fatta salva dal predetto art. 8, desumibile dagli elementi probatori acquisiti e, in particolare, dalle dichiarazioni dello stesso consulente della Fondazione che non aveva posto in discussione l'attribuzione al A.A. dell'opera oggetto di causa; — non era invece condivisibile la decisione del Tribunale di rigettare le istanze d'inserimento dell'accertamento dell'autenticità dell'opera nel catalogo delle opere del A.A. — gestito dalla suddetta Fondazione —, sulla base dell'incoercibilità di tale obbligo e della non sindacabilità dell'opinione espressa sul tema, quale diritto garantito dall'art. 21 Cost.; — al riguardo, si evidenziava il fatto che il detto catalogo era finalizzato, per volontà dello stesso autore — la cui attuazione era stata demandata alla moglie ex art. 23 L. n. 644 — alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico del A.A., ciò rispondendo all'interesse collettivo alla pubblicazione onde consentire la più estesa fruizione delle opere del maestro, senza perciò ledere la libertà dell'ente morale di esprimere un giudizio differente da quello oggetto dell'accertamento giudiziale; — l'istanza di pubblicazione del dispositivo del provvedimento era da accogliere, poiché misura necessaria a contribuire al ripristino del diritto leso.

Avverso la suddetta sentenza d'appello, la Fondazione A.A. ricorre in cassazione, con ricorso notificato il 23/1/2023 con tre motivi, illustrati da memoria. B.B. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — 1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 100 c.p.c., per avere la Corte d'Appello disatteso l'eccezione svolta dalla Fondazione A.A., concernente l'inammissibilità dell'autonoma domanda di accertamento dell'autenticità dell'opera di proprietà dell'attrice, essendosi invece ravvisato in capo alla medesima l'interesse ad agire a tal fine, ritenendo legittima l'aspettativa della B.B. di sentir tutelare il proprio diritto di proprietà sull'opera in questione, il cui pieno godimento, in particolare sotto il profilo economico, sarebbe stato ostacolato dal parere negativo espresso in punto di autenticità dalla Fondazione A.A., e dall'incertezza che ne derivava.

Al riguardo, la ricorrente, rilevato che la giurisprudenza citata in sentenza a supporto di tale assunto non era applicabile al caso di specie (riguardando controversie relative a patologie di altrettanti contratti di cessione di oggetti d'arte, rispetto alle quali l'accertamento dell'autenticità della res trasferita era strumentale a quello del diritto azionato, e non oggetto diretto di autonoma domanda come nel caso in esame), contesta la correttezza della tesi secondo cui la domanda di accertamento dell'autenticità di un'opera d'arte sarebbe "maggiormente funzionale a garantire una piena tutela del diritto di proprietà dell'opera e maggiormente conforme all'art. 24 Cost.", in quanto azione non tutelata dall'ordinamento, non potendo attribuirsi, sul punto, rilievo all'art. 832 c.c. (che attribuisce al proprietario il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge) o alle azioni a difesa della proprietà di cui al Capo quarto del Libro Terzo del Codice Civile (artt. 948-951 c.c.), tutte poste a tutela del materiale esercizio

della signoria fisica sulla res da parte del legittimo proprietario, avverso indebite interferenze da parte di soggetti terzi, interferenze che, nel caso di specie, non si sono mai realizzate.

In particolare, la ricorrente, premesso che il diritto di proprietà dell'opera non è mai stato oggetto di contestazione, né la Fondazione A.A. ha mai svolto domande finalizzate a modificare lo stato dell'oggetto di tale diritto, lamenta che: — la decisione della Corte d'Appello, a conferma di una sua recente decisione in materia analoga (App. Milano, n.1054/2020, pubblicata il 04/05/2020), secondo cui l'opinione manifestata dalla Fondazione A.A., inibendo la circolazione dell'opera quale esemplare autentico, legittimerebbe la proprietaria ad agire nei suoi confronti per ottenere un accertamento della sua autenticità, che le consentirebbe, tra l'altro, di mostrarla a terzi e alienarla al prezzo di mercato corrente, si poneva in insanabile antitesi, oltre che rispetto ad altra recente sentenza della stessa Corte di merito (App. Milano n. 1238/2021), con quanto già statuito dalla Cassazione (Sez. I Civile, n. 28821 del 2017), in punto di inammissibilità di un'autonoma domanda di accertamento giudiziale dell'autenticità dell'opera d'arte; — non era invocabile la garanzia apprestata dall'art. 24 Cost., considerando che, con l'azione contestata si era inteso tutelare un interesse estraneo al diritto di proprietà erroneamente evocato e comunque privo di autonoma rilevanza giuridica.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 21 Cost. in relazione alla condanna all'archiviazione e all'inserimento nel catalogo del Maestro A.A. dell'opera di proprietà di B.B., in quanto indebita coartazione del fondamentale diritto di libera manifestazione del pensiero, per sua natura incoercibile.

Al riguardo, la ricorrente assume che la Fondazione, quale ente morale, non era soggetta ad alcun obbligo di legge, né contrattuale, che imponga alla stessa di catalogare come genuina un'opera in contrasto con il proprio insindacabile giudizio. L'inserimento nel catalogo dell'artista è, infatti, frutto di una scelta della Fondazione A.A. basata sulla valutazione compiuta in merito alla autenticità dell'opera in questione, espressione della libera manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, e ciò anche alla luce del fatto che la stessa Fondazione, come ogni altro ente analogo, è un soggetto di diritto privato non avente scopo di lucro, che svolge tra le proprie funzioni anche quella di catalogare le opere di A.A., al di fuori di qualsiasi esclusiva di legge e in assenza di poteri certificatori con valenza legale.

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 166 L. 22.04.1941, n. 633, per aver la Corte d'Appello disposto la pubblicazione del dispositivo della decisione oggetto del ricorso, al di fuori dell'ambito oggettivo di applicazione della suddetta norma, erroneamente richiamata, in quanto essa prevede la pubblicazione del dispositivo della decisione resa all'esito di una delle azioni di cui agli artt. 156 e ss. della medesima legge, promosse dal titolare di diritto morale sull'opera in contestazione, mentre nella specie non veniva in rilievo tale fattispecie.

#### 4. Il primo motivo è fondato.

4.1. La ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata ove è stato affermato che: “l'autenticità dell'opera d'arte fornisce al bene una qualificazione ontologicamente diversa, con inevitabili riflessi sul relativo diritto di proprietà. La Corte non può ignorare che l'attribuire o meno l'opera per cui è causa al Maestro A.A. incide considerevolmente sulla facoltà della proprietaria B.B. di alienare il quadro al prezzo corrispondente del mercato o, comunque, di mostrarla a terzi, consentendone la libera circolazione come autentica. L'incertezza scaturita dal rifiuto della Fondazione A.A. di autenticare l'opera d'arte ha reso, quindi, concreto l'interesse della B.B. a promuovere l'azione di accertamento”.

La ricorrente critica l'orientamento, fatto proprio dalla Corte territoriale, che ritiene ammissibile l'azione di accertamento a tutela del bene giuridico opera d'arte, presupponendo che l'autenticità di un'opera e l'essere la stessa attribuibile a un autore corrisponda a una qualità della res che si ripercuote sull'essenza stessa del diritto di proprietà, nel senso che la paternità dell'opera rappresenta una qualità del bene rilevante per l'esercizio del diritto di proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell'opera.

4.2. Secondo un indirizzo prevalente di questo giudice di legittimità, l'azione di accertamento dell'autenticità dell'opera d'arte non è ammissibile quando non sia strumentale alla tutela di un diritto già sorto (e non meramente potenziale) e quindi all'attuazione di un interesse concreto e attuale, risolvendosi in un accertamento di una situazione di mero fatto, mentre l'azione è ammissibile quando è prodromica ad un'azione risarcitoria, di risoluzione, di annullamento (nel conflitto tra acquirente e venditore).

Invero, in una controversia analoga a quella in esame, in tema di giudizio di cognizione, è stato affermato che l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale (Cass., n. 28821/2017); in tale controversia, l'oggetto dell'accertamento richiesto al giudice era stato, inammissibilmente e direttamente, la veridicità dei fatti allegati e cioè l'autenticità di un'opera artistica (quella acquistata dall'attore come di mano del Maestro Boetti) e la sua attribuzione al medesimo artista, nonché l'identità di quanto acquistato con quella oggetto di schedatura. In quel giudizio di merito si era, al contempo, accolta la domanda di accertamento che l'opera era proprio la medesima e corrispondeva a quella certificata nell'anno 1997 come autentica del Maestro Boetti, dall'Archivio convenuto, e respinto la domanda risarcitoria.

Questa Corte in quel giudizio aveva dato rilievo al fatto che il ricorso incidentale per cassazione (proposto avverso il rigetto della pretesa risarcitoria) era inammissibile, con conseguente conferma del rigetto della pretesa risarcitoria.

Nel solco della suddetta sentenza, si colloca anche Cass., n. 30510/23, che ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso, in capo al terzo acquirente di un immobile — convenuto, insieme al proprio dante causa, in un giudizio ex art. 2901 c.c. —, l'interesse a proporre domanda riconvenzionale volta a far valere l'incremento di valore conseguito dal cespite per effetto di lavori di ristrutturazione in vista di una futura azione risarcitoria.

In tema, è stato altresì affermato che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (Cass., n. 2051/2011).

Inoltre, è stato ribadito che “la domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa” (in assenza di una inabilità permanente residua indennizzabile) è inammissibile, “risolvendosi in una richiesta di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” (Cass., n. 21903/2018).

In Cass. n. 10397/2016, citata nella sentenza qui impugnata, ci si è invece occupati di questioni processuali (in tema di CTU) in un giudizio vertente sull'accertamento giurisdizionale della paternità di un'opera d'arte.

Questa Corte in altra pronuncia (Cass. 23935/2023) si è poi pronunciata in una controversia risarcitoria promossa nei confronti dell'autore e della Jeff KOONS LLC da acquirente di una scultura (denominata “Serpents”), attribuita all'artista Jeff Koons e acquistata da una società che, a sua volta, l'aveva acquistata da altra società che se l'era aggiudicato a un'asta di oggetti non reclamati in giacenza da due anni presso la dogana di Milano; la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria, ritenendo, in via incidentale, accertata l'autenticità dell'opera, in quanto la domanda di accertamento autonomo era ammissibile perché derivava dall'effettivo ed illegittimo disconoscimento compiuto dall'artista, disconoscimento posto a base della domanda risarcitoria, essendo emerso “il consenso tacito dell'artista, per fatti concludenti, alla circolazione del detto esemplare, attraverso la pubblicazione mediante esposizione dell'esemplare alla mostra di e, da lì, all'immissione sul mercato”.

Il ricorso per cassazione dell'artista è stato respinto, rilevandosi, quanto al primo motivo (riguardante proprio l'ammissibilità della domanda di accertamento dell'autenticità della scultura attribuita all'artista), che lo stesso non aveva attinto la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che, pur richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in Cass. 28828/2017, aveva affermato come, nella fattispecie in esame, il pregiudizio lamentato dall'acquirente non era potenziale, bensì "effettivo", e derivava dall'effettivo ed illegittimo riconoscimento compiuto.

Si trattava quindi di una controversia tra l'acquirente dell'opera d'arte e l'artista, il quale riteneva trattarsi di un esemplare non autorizzato e quindi non autentico.

4.3. Nel presente giudizio, la questione controversa è questa: se, vertendo la giurisdizione civile su diritti e non su fatti, esista o meno un diritto assoluto all'autenticità dell'opera d'arte, tutelabile erga omnes, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l'inadempimento o l'illecito, con un'azione di mero accertamento.

Nella specie la controversia verte tra l'acquirente terzo e una Fondazione costituita a protezione del patrimonio dell'artista.

La funzione dell'azione di accertamento è quella di reagire ad un comportamento altrui atto a pregiudicare l'esistenza o l'effettiva consistenza — non di una situazione di fatto ma — di un diritto soggettivo. Il limite alle azioni di mero accertamento è dato dall'interesse ad agire *ex* art.100 c.p.c., dovendo esservi un interesse concreto e attuale del titolare del diritto a rimuovere la situazione d'incertezza.

Nella specie, poi, la Fondazione non aveva mosso contestazioni al diritto di proprietà sull'opera acquistata da parte dell'attrice, nel senso dell'appartenenza quest'ultima, e non si può quindi neppure ipotizzare una lesione del diritto di proprietà.

Né si pone una questione di tutela del diritto morale d'autore, dal contenuto essenzialmente oppositivo, non azionabile se non dai soggetti di cui agli artt. 20 e 23 L.a.

Ritiene il Collegio quindi che vada pienamente condiviso l'indirizzo interpretativo secondo cui l'azione di accertamento dell'autenticità dell'opera d'arte non è ammissibile quando non sia strumentale alla tutela di un diritto già sorto (e non meramente potenziale) e quindi all'attuazione di un interesse concreto e attuale, risolvendosi in tal modo in un accertamento di una situazione di mero fatto, laddove tale azione è ammissibile quando è prodromica ad un'azione risarcitoria, di risoluzione, di annullamento (ad es., nel conflitto tra acquirente e venditore).

Va evidenziato come la tutela della paternità dell'opera prevista dalla Legge d'autore riguarda solo il diritto di rivendicare la paternità in capo all'autore e, dopo la sua morte, ai familiari (art.20) e l'azione di accertamento e inibitoria in caso di falsa attribuzione (art.156).

Non si può ritenere, invece, ammissibile azione di accertamento a tutela del bene giuridico opera d'arte, in relazione ad una qualità (la paternità artistica) del bene rilevante per l'esercizio del diritto di proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell'opera.

E la domanda della B.B. riguarda proprio un mero accertamento relativo all'autenticità dell'opera d'arte, non essendo stato prospettato un pregiudizio attuale, ma solo potenziale, in ordine all'eventuale decremento del valore della stessa connesso alla mancanza dell'accertamento richiesto.

Né può sostenersi che il pregiudizio concreto ed attuale afferisca all'istanza di pubblicazione del richiesto accertamento nel catalogo della Fondazione, che costituisce piuttosto un mezzo diretto a

valorizzare la proprietà dell'opera, che si collochi in un mercato ove attingere le informazioni sul bene in vendita. E nel mercato dell'arte vi è una norma (art.64 del Codice dei beni culturali, D.Lgs. n. 42/2004) che obbliga il professionista del settore a rilasciare all'acquirente documentazione sull'autenticità dell'opera o la sua probabile attribuzione o provenienza. Ma il tutto comunque opera nell'ambito obbligatorio della vendita.

Pertanto, si può concludere che nel nostro ordinamento non esiste un diritto assoluto all'autenticità dell'opera d'arte, tutelabile erga omnes, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l'inadempimento o l'illecito, con un'azione di mero accertamento.

La funzione dell'azione di accertamento è invero quella di reagire ad un comportamento altrui atto a pregiudicare l'esistenza o l'effettiva consistenza — non di una situazione di fatto ma — di un diritto soggettivo; il limite alle azioni di mero accertamento è dato dall'interesse ad agire ex art.100 c.p.c., dovendo esservi un interesse concreto e attuale del titolare del diritto a rimuovere la situazione d'incertezza.

Nella specie, poi, come sopra detto, la Fondazione non muoveva contestazioni al diritto di proprietà sull'opera acquistata da parte dell'attrice, nel senso dell'appartenenza a quest'ultima, e non si può parlare di lesione del diritto di proprietà.

##### 5. Il secondo motivo è parimenti fondato.

La ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia leso il principio d'incoercibilità della propria autodeterminazione in ordine alla decisione d'inserire (spontaneamente) l'accertamento giurisdizionale dell'autenticità dell'opera d'arte nell'elenco gestito dalla Fondazione stessa, quale espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost.

La Corte d'Appello ha invece argomentato nel senso che vi sarebbe un interesse della collettività a sostegno del suddetto ordine, volto alla piena conoscenza dell'opera in questione, delle sue caratteristiche artistiche e del relativo prezzo di mercato.

In altri termini, la Corte d'Appello ha ritenuto che il diritto di proprietà sull'opera d'arte includa anche la prerogativa di far inserire l'accertamento dell'autenticità dell'opera nell'elenco gestito dalla Fondazione deputata alla conservazione e valorizzazione delle opere del A.A., in vista della contrattazione di mercato del bene.

Tale motivazione non è sostenibile, in quanto priva di supporti normativi e sistematici.

Invero, anzitutto, è difficile configurare l'“interesse della collettività” quale bene costituzionalmente tutelato che prevalga sul diritto alla mani-

festazione del pensiero, di cui indubbiamente è titolare la Fondazione, ente morale privato, non munita di nessun potere pubblicistico di attestazione o certificazione di qualsivoglia qualità o valore riguardo a beni artistici lato sensu.

Gli archivi e le fondazioni dediti a preservare il patrimonio creativo e la memoria di un artista, solitamente dopo la sua morte, svolgono attività di certificazione dell'autenticità delle opere di un determinato autore, sia direttamente, tramite il rilascio di attestazioni di autenticità, sia indirettamente, attraverso l'individuazione dell'opera nell'archivio dell'artista o il suo inserimento nel catalogo ragionato, da intendersi come un elaborato annotato che documenta nel modo più completo possibile il patrimonio artistico di un certo autore.

Ciò detto, non è ravvisabile, nel nostro ordinamento, un principio in virtù del quale un ente privato sia obbligato a pubblicare su un proprio catalogo di opere d'arte di un determinato autore un provvedimento giudiziario in tema di accertamento dell'autenticità di un'opera d'arte attribuita al medesimo autore al quale è dedicato lo stesso catalogo.

Il rilascio del parere sull'autenticità dell'opera da parte di soggetto privato, e la relativa pubblicazione su un relativo catalogo, nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia privata, rientra nella libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.

La Fondazione d'artista, che non ha alcuna obbligazione contrattuale nei confronti del proprietario dell'opera, non è vincolata ad esprimere il proprio parere sulla sua autenticità e/o a inserire l'opera nel catalogo.

Inoltre, con riguardo alla statuizione in concreto adottata nella sentenza impugnata, la notizia concernente l'accertamento dell'autenticità dell'opera d'arte non gode di tutela rafforzata rispetto a qualunque altro accertamento giudiziario; in tal caso, evidentemente, sarà onere del proprietario dell'opera dar conto dell'accertamento ai potenziali acquirenti o comunque trovare gli appositi canali pubblicitari (per esempio, attraverso le case d'asta); circa il prezzo dell'opera, del pari non è necessario che la relativa quotazione debba presupporre l'inclusione in un catalogo privato, dato che esistono apposite agenzie, o case d'asta, che provvedono alla stima del bene, secondo i criteri correnti in materia, specie nell'ambito di un mandato di vendita del bene.

Certo, non può sostenersi che le facoltà del proprietario dell'opera d'arte possano estendersi fino a pretendere una forzosa pubblicazione del provvedimento giudiziario su un catalogo privato.

Il riferimento al generico ed indeterminato "interesse della collettività" è dunque del tutto erroneo, perché esso si tradurrebbe in una forma di tutela "innominata", estranea al nostro ordinamento, oltre che lesiva del diritto di cui all'art. 21 Cost. in capo alla controparte che, in caso contrario, sarebbe certo compreso al di fuori della ratio di tutela costituzionale, senza prospettare nessun bilanciamento con altri principi di valenza costituzionale, nella specie neppure allegati, che possa cioè giustificare e legittimare la sua limitazione.

Al riguardo, come detto, nella specie non può dirsi leso il diritto di proprietà relativo all'opera d'arte, che, pertanto, non può dirsi suscettibile di bilanciamento con il diritto tutelato dall'art. 21 Cost.

In definitiva, la decisione impugnata ha fatto una non corretta ricognizione ed applicazione della normativa sul diritto d'autore, attraverso un ordine di pubblicazione della stessa nel catalogo curato dalla Fondazione convenuta, che non presenta nessun fondamento positivo nei principi che ispirano la tutela delle opere d'arte, anche sotto il profilo commerciale.

6. Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

7. In conclusione, vanno affermati i seguenti principi di diritto:

“In ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, non è ammissibile l'azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell'opera d'arte, al fine di rimuovere un'incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà”.

“Non può essere ordinato al soggetto privato — nella specie, un Ente morale impegnato nella conservazione e valorizzazione dell'attività di un artista — di inserire l'opera d'arte nel catalogo delle opere attribuite ad un autore, sia pure in una sezione separata e dando atto del difforme parere dell'ente che cura l'archivio, trattandosi di espressione di un giudizio critico incoercibile e non essendo configurabile, in difetto di specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione o catalogazione o di rettifica”.

8. Il collegio ritiene che sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito, ex art. 384, c. 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, vanno respinte le domande dell'attrice B.B.

Considerata la novità della questione complessiva, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.M. — La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di B.B., compensando interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

**VERO O FALSO?  
AUTENTICITÀ DELL'OPERA  
D'ARTE E LIBERTÀ DI  
ESPRESSIONE**

**I. PREMessa.**

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione riguarda la pretesa del proprietario di un'opera d'arte di ottenere da parte di una fondazione la sua autenticazione e catalogazione. In questa vicenda, la fondazione che cura il catalogo e l'ar-

chivio dell'artista deceduto si rifiutava di inserire il dipinto nel proprio catalogo delle opere dell'artista, ritenendolo, nell'ambito della propria libertà di pensiero, non autentico.

Scomparso l'artista, generalmente vi sono i suoi eredi, o gli archivi o le fondazioni che ne preservano il suo patrimonio creativo e morale e svolgono un'attività di certificazione di autenticità dell'opera tramite il rilascio di attestazioni che si risolve poi nel suo inserimento all'interno del catalogo o cosiddetto archivio dell'artista. In questo perimetro, si compone l'intero patrimonio artistico di un autore conosciuto dal pubblico.

Chi è proprietario di un'opera d'arte ha interesse ad affermarne la sicura provenienza dalle mani di quell'artista, perché il crisma dell'autenticità, ovviamente, caratterizza e imprime valore all'opera stessa; se riceve il rifiuto dell'inserimento dell'opera all'interno dell'archivio o del catalogo riferito all'artista, giustifica questa la mancata attestazione di autenticità da parte di chi detiene la facoltà esclusiva di attestazione a ragioni meramente speculative, o economico-commerciali, contribuendo ad alimentare quella ricorrente confusione sull'attribuzione della paternità nel mercato dell'arte.

Storicamente, infatti, molteplici sono state le dispute (non solo presso le aule di giustizia) sull'autenticità di opere che vengono rinvenute casualmente o che si trovano presso collezioni private<sup>1</sup>. E la fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione si inserisce in questo ambito che coinvolge dal punto di vista giuridico profili attinenti ai diritti morali di autore, al contenuto e ai confini del diritto di proprietà e all'interesse ad agire. E, in sintesi, il quesito posto all'attenzione dei giudici è se possa riconoscersi, all'interno del nostro ordinamento, un diritto assoluto all'autenticazione dell'opera d'arte, vale a dire una legittima pretesa in capo al suo proprietario ad ottenere la certificazione di autenticità da parte di chi custodisce in via esclusiva il patrimonio artistico dell'autore stesso, nei casi in cui esso non sia più in vita, o in grado di affermare o meno la paternità della sua opera.

Come anticipato, per la soluzione del quesito, occorre partire declinando in concreto il fascio dei diritti morali d'autore, che comprendono<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Si veda G. FREZZA, *Arte e diritto fra autenticazione e accertamento*, Napoli, 2019; L.C. UBERTAZZI, *Falsi d'autore e proprietà intellettuale*, in *Riv. arti spett.*, 2018, 161. Nella casistica straniera, tra tutti, Trib. N.Y. 2009, WL 1457177, *Simon-Whelan v.*

*The Andy Warhol Found. For the Visual Arts, Inc.*

<sup>2</sup> Per un'analisi anche comparata dei diritti morali d'autore, cfr. AA.VV., *Intellectual Property and Moral Rights*, a cura di Y. GENDREAU, Cheltenham (UK), 2023.

- a) la facoltà di identificarsi come autore dell'opera attribuendo ad essa il proprio nome<sup>3</sup>;
- b) la facoltà di manifestarsi al pubblico quale autore dell'opera rilevandone la sua paternità;
- c) la facoltà di rivendicare la paternità dell'opera<sup>4</sup>;
- d) la facoltà di disconoscere la paternità dell'opera;
- e) la facoltà di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modificazione dell'opera;
- f) il diritto di inedito;
- g) la facoltà di ritirare l'opera.

Si tratta, evidentemente, di diritti che la legge riconosce alla persona fisica che ha materialmente creato l'opera, ma non anche a coloro che successivamente ne hanno acquistato la proprietà, giacché, come è noto, non è possibile, in base al principio dell'intrasmissibilità dei diritti morali di autore, trasferire ad altri soggetti diversi dal suo autore, le suindicate

<sup>3</sup> Il diritto alla paternità di un'opera creativa, rientrando nell'alveo dei diritti morali d'autore, si sostanzia essenzialmente nella facoltà di rivendicare in ogni momento la propria qualità di autore di un'opera pubblicata anonima o sotto altro nome. Questo diritto, riconosciuto dall'art. 20 della legge 633/1941, deve essere inteso quale diritto a tutela della specifica identità personale dell'autore e che pertanto anche l'omessa indicazione del nome dell'autore comporta la mancata attribuzione della paternità, con conseguente lesione del diritto morale d'autore, sia essa, oppure no, accompagnata dalla positiva attribuzione dell'opera ad altri (tra le tante, Cass. civ., sentenza del 5 luglio 2019, n. 18220). L'essere riconosciuto come autore dell'opera concorre quindi alla specifica identità personale dell'autore, quale componente dei più ampi ed inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all'identità, all'onore, alla reputazione personale ed al prestigio sociale. Peraltro, anche il riferimento al pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione, con cui si chiude l'art. 20 della legge 633/1941 oltre che essere riferito alle modificazioni all'opera vale, invero, a richiamare il senso della stessa attribuzione di paternità, come direttamente ricollegata all'onore e alla reputazione dell'autore: beni che, di contro, dal mancato riconoscimento di quella paternità sono suscettibili indirettamente di venire lesi. Si noti che il diritto alla paternità dell'opera in capo al suo effettivo autore risente di una valutazione che attiene non esclusivamente alla sfera privata del singolo, ma ad un interesse più generale: basti ricordare l'art. 22 della legge 633/1941, che pone il divieto di alienazione del diritto morale, con ciò palesando come la garanzia della paternità dell'opera e della sua inte-

grità non soltanto tutela l'autore stesso, ma ha anche una finalità di natura pubblicistica. E come l'identità personale autorale ed artistica può essere compromessa dalla falsa attribuzione di opere non realizzate dall'autore medesimo (e magari di inferiore fattura: cfr. es. Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510), così essa viene lesa dalla — speculare e contraria — mancata attribuzione della paternità di opere invero realizzate.

<sup>4</sup> L'art. 20 della legge n. 633 del 1941, che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l'obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato. Il principio è stato motivato dalla giurisprudenza argomentando nel seguente modo: "essere riconosciuto come autore dell'opera concorre alla specifica identità personale, quale componente dei più ampi ed inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all'identità, all'onore, alla reputazione personale ed al prestigio sociale. Anche il riferimento al 'pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione', con cui si chiude l'art. 20 della legge 633/1941, oltre che essere riferito alle modificazioni all'opera vale, invero, a richiamare il senso della stessa attribuzione di paternità, come direttamente ricollegata all'onore e alla reputazione dell'autore: beni che, di contro, dal mancato riconoscimento di quella paternità sono suscettibili indirettamente di venire lesi" (così Cass. civ., sentenza del 5 luglio 2019, n. 18220).

facoltà. Questo significa che il diritto si estingue con la persona che lo detiene. In particolare, il diritto morale di rivendicare la paternità dell'opera è concesso solo all'autore o ai suoi eredi e, in ragione della particolare natura personalissima di tale diritto, non è trasmissibile per atto *inter vivos* <sup>5</sup>.

Sorgono così problemi interpretativi quando l'autore originario non è più in vita o in grado di affermare o meno la paternità della sua opera.

Per queste ragioni, ai fini della tutela della situazione giuridica soggettiva del proprietario dell'opera, si è tentato di spostare il raggio di azione dal terreno dei diritti morali d'autore a quello dei diritti dominicali di contenuto soltanto patrimoniale, dal momento che la prima categoria, così come quella dei diritti della personalità, appare eccessivamente foriera di ostacoli per la protezione di interessi non patrimoniali. Tuttavia, anche in questo ambito, all'apparenza meno scivoloso, la pretesa è strettamente circoscritta a delle condizioni in cui il diritto rivendicato deve essere in contrasto con la posizione fatta valere in giudizio. In sostanza, come si dirà meglio *infra*, la tutela giurisdizionale può essere attivata solo a protezione di diritti sostanziali inerenti alla proprietà che si conclude necessariamente con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, vale a dire con l'affermazione o con la negazione del diritto dedotto in giudizio.

## 2. SULL'INESISTENZA DEL DIRITTO ALL'AUTENTICAZIONE DELL'OPERA D'ARTE.

La decisione oggetto di commento afferma che l'azione di accertamento della paternità di un'opera d'arte deve tendere ad un diritto che sia già sorto in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale, ma tale diritto per la giurisprudenza <sup>6</sup> non esiste come diritto autonomamente tutelabile e quindi suscettibile di un'azione di accertamento giudiziale. In altri termini, come si legge nell'ordinanza in commento, l'azione di accertamento non potrebbe avere generalmente una mera situazione di fatto, ma deve tendere ad un accertamento di un diritto già sorto precedentemente <sup>7</sup>. Così, l'accertamento, in sede civile, sulla falsità o meno dell'opera d'arte può solamente essere effettuato in via pregiudiziale e senza che possa avere efficacia di giudicato e ai soli fini della

<sup>5</sup> Secondo i consolidati principi espressi anche dalla giurisprudenza anche penale, i titolari del diritto d'autore possono disporre del diritto patrimoniale alla utilizzazione dell'opera, ma non possono disporre del diritto morale al riconoscimento della paternità dell'opera, in modo da consentire la messa in circolazione di opere falsamente imputabili all'autore medesimo e da pregiudicare così la lealtà e la correttezza del mercato artistico (in tal senso, Cass. pen., Sez. III, sentenza del 6 luglio 2007, n. 26072).

<sup>6</sup> Cfr. Cass. sez. un. civ., sentenza del 15 gennaio 1996, n. 264; Cass. civ., sentenza del 24 giugno 1995, n. 7196; Trib. Roma, sentenza del 7 aprile 2017.

<sup>7</sup> Così, Trib. Roma, sentenza del 7

aprile 2017 e Trib. Roma, sentenza del 26 giugno 2019, in *Dir. aut.*, 2019, 705. Peraltro, la giurisprudenza ha precisato che la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza (così, in tal senso, Cass. sez. un. civ., sentenza del 20 dicembre 2006, n. 27187). In dottrina, I. PACINI, *Note sui limiti di ammissibilità della domanda di mero accertamento*, in *Foro it.*, 2003, I, 1730.

verifica dell'eventuale diritto al risarcimento del danno sofferto da chi ha subito una perdita patrimoniale derivante dall'affidamento sull'autenticità dell'opera oggetto di utilizzazione economica.

Infatti, sempre nei casi di decesso dell'autore dell'opera controversa, si prescinde sia dal diritto morale d'autore e sia dalla tutela all'uso del nome e ci si colloca in un ambito differente quale un'azione giudiziale di accertamento di una situazione giuridica di natura sostanziale. In questo caso, la paternità dell'opera oggetto di accertamento è una circostanza rilevante per la ricognizione del contenuto del diritto di proprietà. In altri termini, il proprietario che ha precedentemente acquistato l'opera d'arte avrebbe un concreto e legittimo interesse a conoscere se l'oggetto del suo diritto di proprietà sia un'opera realmente o falsamente attribuita all'autore ormai scomparso; in questa ricostruzione interpretativa, però il vero cuore del problema, al di là del non semplice onere probatorio, è se un soggetto estraneo alla cerchia familiare dell'artista scomparso sia portatore di un interesse meritevole di tutela tale da poter attivare un'azione di accertamento sulla paternità dell'opera di sua proprietà.

Però in questa prospettiva interpretativa vi sono fondati dubbi che possa ritenersi ammissibile per un terzo estraneo al nucleo familiare dell'autore scomparso un'azione di tal genere, poiché, una siffatta iniziativa non rientrerebbe in alcuna delle azioni necessariamente tipiche aventi ad oggetto i diritti reali ed oltretutto andrebbe ad incidere sulla intangibilità del diritto di proprietà, quale diritto assoluto opponibile *erga omnes*, che non ammette interferenze nel suo godimento da parte di terzi.

Non sfugge però a chi scrive che vi sono stati dei casi affrontati dalla giurisprudenza che coinvolgevano un accertamento sull'autenticità di un'opera d'arte, ma tali fattispecie riguardavano ipotesi di acquisto o vendita di opere sulle quali erano intervenute successivamente valutazioni di non autenticità da parte di soggetti terzi<sup>8</sup>. E dunque, in questi casi, secondo la giurisprudenza, all'acquirente è concesso nei confronti del venditore, in via alternativa, o l'azione di risoluzione contrattuale per inadempimento, trattandosi di compravendita di *aliud pro alio*, qualora il venditore abbia garantito l'autenticità dell'opera, oppure, l'azione di annullamento per un vizio del consenso, segnatamente per errore sull'identità dell'oggetto<sup>9</sup>.

Tuttavia, in questi contenziosi, il giudice è, di fatto, obbligato ad accertare, in via strumentale, la paternità dell'opera e dunque la sua autenticità, ma solamente in funzione della decisione in ordine alle domande principali richieste in via giudiziale aventi ad oggetto la risoluzione per inadempimento o l'annullamento della compravendita; ma si tratta, di un riconoscimento di un diritto ulteriore rispetto alla mera qualificazione della proprietà del bene oggetto del contratto<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> In dottrina, i contributi di M. FARNETTI, *Quali rimedi contrattuali in caso di vendita di opere d'arte di paternità controversa*, in *Nuova giur. civ. com.*, 2011, 429; E. GABRIELLI, *Vendita d'opera d'arte, violazione dell'impegno traslativo ed illiceità del contratto per illiceità del suo oggetto*, in *Corr. giur.*, 2013, 467; A. BARENGHI, *L'attribuzione di opere d'arte. Vero o falso?*, in

*Corr. giur.*, 2019, 1093; G. FREZZA, *L'ammissibilità dell'azione di accertamento dell'autenticità di un'opera d'arte come tutela del contenuto del diritto di proprietà*, in *Dir. fam. e delle pers.*, 2020, 145.

<sup>9</sup> Tra le tante pronunce, Cass. civ. sentenza del 25 gennaio 2018, n. 1889.

<sup>10</sup> Peraltro, anche in sede penale, l'accertamento sull'autenticità dell'opera può

Per le ragioni anzidette, sembra fondato ritenere che non possa esistere un diritto all'autenticazione di un'opera d'arte autonomamente tutelabile e suscettibile di accertamento *erga omnes* con efficacia di giudicato <sup>11</sup>.

La giurisprudenza si muove sulla scorta del presupposto che qualora l'artista non sia più in grado di autenticare un'opera d'arte, la sua autenticità può essere oggetto solamente di un parere e non di un accertamento giudiziale in sostituzione di una verità storica. Non esistono infatti norme specifiche nel nostro ordinamento che individuano soggetti che dispongono della facoltà di dichiarare con efficacia *erga omnes* l'autenticità o la paternità di un'opera con il rilascio di uno specifico certificato avente valore non contestabile da parte di terzi.

E i pareri, se particolarmente qualificati, prendono il nome di *expertise* che non possono essere avallati, o meglio consacrati dal crisma di veridicità, da una decisione del giudice <sup>12</sup>.

Inoltre, come è noto, i pareri (così come le perizie) possono essere contrapposti tra loro, divergendo sulle conclusioni e non può affidarsi al giudice il compito di attribuire un peso o una valenza maggiore ad uno rispetto all'altro <sup>13</sup>.

Si tratterebbe pur sempre di pareri resi da esperti tecnici che, chiamati a valutare l'autenticità dell'opera, pur se la loro attività è derivante da un rapporto di tipo contrattuale, le loro conclusioni sono pur sempre da ricondurre nell'alveo della libertà di espressione e segnatamente della

trovare spazio quando il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del reato di contraffazione, ma, anche in questo caso, l'indagine è funzionale ad uno scopo ulteriore, vale a dire la commissione o meno del reato (Cass. pen., sentenza del 3 febbraio 2015).

<sup>11</sup> Non sembrano convincenti al punto da discostarsi dagli approdi raggiunti le osservazioni di B.M. GUTIERREZ, *L'autenticazione e l'autenticità delle opere d'arte. Libertà di pensiero e tutela giurisdizionale*, in *Dir. aut.*, 2020, 6, secondo cui non potrebbe negarsi l'interesse ad agire da parte del proprietario dell'opera d'arte la cui autenticità sia negata o contestata. Secondo tale prospettiva, l'esigenza effettiva di tutela giurisdizionale sarebbe riscontrabile dalle contestazioni che sarebbero potenzialmente idonee ad arrecare tangibile ed irrimediabile pregiudizio alla proprietà dell'opera stessa, al suo valore, nonché al nome e all'immagine del proprietario collezionista.

<sup>12</sup> Secondo la giurisprudenza l'*expertise* è un documento contenente un parere autorevole di un esperto in merito all'autenticità e alla attribuzione di un'opera e tale documento può essere rilasciato da chiunque ritenuto competente sul mercato, non trattandosi di un diritto riservato in esclusiva agli eredi dell'artista, i quali non possono, quindi, attribuire o negare a terzi, ad esempio critici d'arte o studiosi, la facoltà di

rilasciare *expertise* in merito all'autenticità dell'opera del loro congiunto. La formulazione dei giudizi sulla autenticità di un'opera d'arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e, pertanto, può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto dal mercato (Trib. Roma, sentenza del 16 febbraio 2010, in *Giur. mer.*, 2011, 1730).

<sup>13</sup> Né è fondato affermare che gli eredi dell'artista abbiano la facoltà di autenticare l'opera d'arte, atteso che costoro possono esclusivamente dare un parere particolarmente significativo e pregnante sull'autenticità dell'opera d'arte per aver condiviso con l'artista defunto momenti di vita ed esperienze insieme e quindi aver potuto, più di altre persone, osservare l'artista mentre realizzava le opere d'arte. Si rileva però qualche isolata pronuncia di merito, secondo cui "*l'attività di certificazione di autenticità di un'opera, svolta da una fondazione costituita dalla vedova di un artista, si risolve nell'attribuzione o nella negazione all'autore della paternità della medesima, può essere svolta solo previa autorizzazione dell'autore o dei suoi aventi causa in quanto confligge astrattamente con il diritto morale garantito dall'art. 20 legge 633/1941*" (così Tribunale Milano, sentenza del 1 luglio 2004).

libera manifestazione del pensiero e dunque, per loro natura, soggettivi e non in grado di assurgere a verità <sup>14</sup>.

Ed in un siffatto contesto l'intervento del giudice non può trovare spazio nell'assicurare una maggiore autorevolezza di un parere tecnico rispetto ad un altro, inserendosi in un ambito di competenze che non gli sono proprie <sup>15</sup>. Infatti, l'accertamento giudiziale non farebbe altro che interferire nella necessaria dialettica, tutta interna e propria al mondo dell'arte, relativa all'attribuibilità di alcune opere a determinati artisti e si tradurrebbe in un giudizio collegiale all'interno del processo di maggior convincimento di una perizia rispetto all'altra <sup>16</sup>.

Peraltro, anche nel caso in cui il giudice procedesse ad un accertamento giudiziale sull'autenticità dell'opera in un conflitto tra contendenti, l'eventuale sentenza non spiegherebbe efficacia *erga omnes*, dal momento che il giudicato vincolerebbe solo le parti del giudizio e non inciderebbe sulle posizioni dei terzi che manterrebbero pur sempre il diritto di manifestare il proprio giudizio contrario, libertà insopprimibile rientrando nell'alveo dell'art. 21 Cost. E, ragionando *a contrario*, nessuna tutela giudiziale è accordabile dall'ordinamento in capo al proprietario dell'opera nei confronti dei giudizi di non autenticità formulati da

<sup>14</sup> Correttamente A. BARENGHI, *Attribuzioni contestate di opere d'arte e limiti alla tutela giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 2022, 60, sostiene che l'esperto formula una dichiarazione che non può essere di per sé sindacata, poiché è espressione di un'elaborazione personale dell'autore, che può essere giusta o sbagliata, ma che può formare oggetto solo di critica scientifica, ma non di sindacato giudiziario. E ci si può allocare nell'area della responsabilità da informazione non veritiera solamente nel caso in cui venga dimostrato che essa sia stata diffusa con l'intenzione di nuocere, cioè per mezzo del dolo. Analogamente, viene accertata la responsabilità del soggetto che si rifiuti di dichiarare l'autenticità dell'opera in virtù di una condotta improntata a mala fede (così la Cassazione francese, con sentenza del 10 novembre 2005, n. 04-13618).

<sup>15</sup> Di diverso avviso M. GRONDONA - L. OLIVIERI, *L'accertamento giudiziale dell'autenticità di un'opera d'arte*, in *Le opere d'arte sotto lo sguardo del giurista*, a cura di P. Costanzo, Genova, 2022, 115, secondo cui non sarebbe opportuno il richiamo alla libertà di manifestazione del pensiero, poiché, non solo agisce come limite alla possibilità giuridica di ottenere un *quid pluris* di certezza sul versante dell'attribuzione dell'opera (che naturalmente è il cuore di ogni opera d'arte), ma produce altresì conseguenze (la giurisprudenza più recente sembra maggiormente sensibile a superare queste rigidità, nonostante, sotto tale profilo, il mondo dell'arte si muova invece in una

direzione spesso opposta, di chiusura) sul versante della responsabilità dell'esperto. Secondo tale prospettiva, il parere dell'esperto non può non produrre conseguenze rilevanti sotto il profilo risarcitorio quando, ovviamente senza considerare l'ipotesi più grave del dolo, dimostri una preparazione tecnica insufficiente, o comunque una carente applicazione di quel metodo scientifico che — se applicato correttamente — avrebbe potuto condurre al successo attribuzionale.

<sup>16</sup> In tal senso, Trib. Roma, sentenza del 7 aprile 2017. Anche in dottrina, R. SACCO, in *L'errore sulla paternità del quadro*, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, 192, aveva già evidenziato come l'accertamento della paternità di un'opera d'arte spetti, più che al giudice, alla comunità degli esperti d'arte. Non sembrano da condividersi, né in questa ricostruzione utili, le osservazioni di B.M. GUTIERREZ, *L'autenticazione e l'autenticità delle opere d'arte. Libertà di pensiero e tutela giurisdizionale*, cit., 9, secondo cui oggi l'arte non può più essere considerata senza la scienza, invocando l'accertamento giudiziale attraverso il ricorso alla tecnologia e agli strumenti scientifici, giacché questa proposta soluzione non supera i limiti giuridici definiti dall'ordinamento in capo al proprietario dell'opera d'arte che non può avanzare una fondata pretesa ad ottenere la certificazione di autenticità dal soggetto che non ritiene autentica l'opera e che, in via esclusiva, gestisce l'intero patrimonio artistico e morale dell'autore.

terzi, difettando, appunto, come detto, il presupposto dell'art. 100 c.p.c.<sup>17</sup>.

In conclusione, nei casi in cui l'autore dell'opera d'arte non possa più esprimersi, si possono affermare sinteticamente i seguenti principi:

a) ciascuno è libero di ritenere un'opera d'arte autentica o meno;  
b) il proprietario di un'opera d'arte non può richiedere in via autonoma al giudice di riconoscerne l'autenticità;

c) nessuno può essere obbligato ad esprimere un convincimento diverso da quello precedentemente maturato in ordine alla autenticità di un'opera;

d) nessuno può essere obbligato ad inserire un'opera da egli ritenuta non autentica all'interno di un catalogo o archivio riferito all'artista a cui si intende attribuire la paternità dell'opera stessa.

Non sussistendo quindi un diritto assoluto opponibile *erga omnes* in capo al proprietario dell'opera a conseguire l'autenticità dell'opera d'arte e mancando alla base un rapporto obbligatorio di tipo civilistico che imponga a colui che ha la facoltà di attestarne l'autenticità, l'effetto che si produce nel mondo dell'arte è una situazione in cui l'incertezza è certa.

### 3. SUL DIRITTO AL DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ DELL'OPERA D'ARTE.

Ugualmente, ma in modo speculare, nel nostro sistema ordinamentale non è riconosciuto un diritto in capo ad un soggetto diverso dal suo autore di disconoscere la paternità di un'opera<sup>18</sup>. Solamente all'autore è concesso il diritto di vietare che altri soggetti si intestino la titolarità morale dell'opera facendosi passare per autori o coautori, non avendone invece, in concreto, alcun ruolo; peraltro, questo diritto sembrerebbe potersi esercitare anche nei confronti di chi disconosce la paternità di un'opera senza attribuirgliela a sé stesso.

Non è pacifico se il diritto di disconoscere la paternità dell'opera in capo all'autore o i suoi eredi discenda dall'art. 20 della legge 633/1941, o invece trovi il suo fondamento nelle norme codicistiche poste a tutela del nome (artt. 7 e 9 cod. civ.) contro il suo uso non autorizzato da parte di terzi.

Le conseguenze circa la riconduzione del diritto di disconoscere la paternità dell'opera nell'alveo dei diritti della personalità, segnatamente nel diritto alla protezione del nome, o nell'ambito dei diritti morali d'autore, sono estremamente rilevanti sul piano dell'esercizio del diritto stesso e dei soggetti legittimati.

Nell'ipotesi in cui si facesse discendere il diritto di disconoscere la paternità dell'opera dagli artt. 7 e 9 del cod. civ., dunque, da una tutela strettamente civilistica, l'esercizio di tale azione, in caso di morte dell'autore, competerebbe a tutti coloro che, ai sensi dell'art. 8 del cod. civ., abbiano un interesse familiare concreto, anche se non portano personal-

<sup>17</sup> Diversamente, infatti, verrebbe chiesto all'autorità giudiziaria di svolgere una funzione di autenticatore o esperto di opere d'arte che non può compierle.

<sup>18</sup> Sull'argomento, cfr. A. CONTALDO - P. SAMMARCO, *Le expertises d'arte ed il diritto di autenticazione o di disconoscimento di un'opera*, in *Dir. aut.*, 2019, 713.

mente il nome del *de cuius* indebitamente usato, ma siano legati a quest'ultimo da un rapporto di parentela <sup>19</sup>.

Tuttavia, vi possono essere casi in cui vi siano dei concreti interessi meritevoli di tutela in capo ad alcuni particolari soggetti che non sono dei prossimi congiunti del *de cuius*; questi soggetti sono titolari di interessi patrimoniali o personali collegati con la paternità o l'integrità dell'opera dell'autore ormai scomparso, a cui si aggiunge, nei casi più rilevanti per la notorietà di quest'ultimo, l'interesse della collettività a vedere riconosciuta la paternità di un'opera o, specularmente, a contrastare ogni forma di falsa attribuzione della paternità di un'opera a tutela del patrimonio culturale comune e della veridicità dell'informazione.

Diversamente, qualora si ritenga di fondare il diritto di disconoscere la paternità dell'opera nella disposizione contenuta nell'art. 20 della legge 633/1941, allora, ai sensi dell'art. 23 della stessa legge, dopo la morte dell'autore il diritto può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. In questo caso, dunque, il terzo non legato da vincoli familiari non sarebbe legittimato ad esperire l'azione di disconoscimento, trattandosi di un diritto spettante esclusivamente agli eredi e ciò in quanto il legislatore ha ritenuto di riservarlo ai soli soggetti direttamente interessati, cioè i membri della famiglia. In questa ricostruzione, pertanto, non sarebbero legittimati ad attivare l'azione in questione enti, fondazioni, associazioni e, in generale, le persone giuridiche <sup>20</sup>.

Secondo la migliore dottrina, il diritto al disconoscimento di paternità di un'opera non andrebbe inserito nell'alveo dei diritti morali d'autore, ma nell'ambito della tutela del diritto al nome, in quanto verrebbe utilizzato abusivamente il nome e la notorietà dell'autore per diffondere opere che non gli appartengono <sup>21</sup>. Con questa azione si andrebbero a tutelare, dunque, i diritti della personalità e del nome dell'autore attraverso la esclusione (per opera del giudice) di un'opera dal patrimonio e dalla figura morale, culturale e intellettuale del soggetto.

#### 4. PROSPETTIVE DE JURE CONDENDO.

Dalla ricostruzione fin qui operata, emerge un dato obiettivo: le categorie classiche del diritto di autore non consentono al soggetto proprietario dell'opera d'arte l'esercizio di azioni giudiziarie che gli permettano di ottenere una certificazione di autenticità contro il parere di chi ne

<sup>19</sup> Il nome e la sua tutela rientra nell'ampia ed elastica categoria dei diritti della personalità che sono modellati secondo una concezione materialistica e di tipo prettamente patrimoniale propria dello schema proprietario che si esplica attraverso una relazione di appartenenza del soggetto sui diversi aspetti riguardanti la sua personalità; così, come nel diritto di proprietà, vi è l'obbligo per i terzi di astenersi da atti che possano compromettere il pieno godimento

del bene, così al diritto della personalità corrisponde il dovere di astenersi dall'invasione e pregiudicare la sfera morale e sociale dell'individuo titolare di tale diritto.

<sup>20</sup> Negli Stati Uniti d'America, la tutela contro le false attribuzioni di opere è disciplinata dal *Copyright, Designs and Patents Act* (art. 84) ed è rientrante nell'alveo dei diritti morali d'autore.

<sup>21</sup> M. FABIANI, *Autenticità dell'opera di arte figurativa*, in *Dir. aut.*, 2004, 229.

detiene la facoltà esclusiva. Di fronte a queste complessità e rigidità interpretative emerge la necessità di nuovi indirizzi e modelli per il sistema di certificazione delle autentiche delle opere d'arte. Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento un soggetto che possa svolgere la funzione di certificatore ufficiale in grado di rilasciare patenti di autenticità con valore probatorio assoluto, eliminando quindi la possibilità di contestazioni da parte di terzi.

Nel nostro sistema ordinamentale, infatti, l'unico soggetto che può distribuire attendibili certificati di autenticità è l'artista stesso, se è in vita; altrimenti, al di là della circoscritta stretta cerchia familiare a cui vengono trasmessi i diritti morali, chiunque altro esprime un'opinione, una interpretazione soggettiva che, per definizione, non può essere oggettiva. Le stesse *expertises*, anche se formulate da esperti attendibili, sono riconducibili a meri pareri o giudizi, che possono incontrare, come spesso accade, conclusioni opposte<sup>22</sup>.

Ed allora una possibile soluzione a questo groviglio di limiti potrebbe rinvenirsi nell'introduzione di una parziale deroga al secolare principio dell'intrasmissibilità dei diritti morali d'autore, che, come visto, alla morte dell'artista, impedisce a chiunque al di fuori dello stretto circolo familiare, di riconoscere o disconoscere l'autenticità di un'opera d'arte. In questa prospettiva, l'esperienza comparatistica è in misura di fornire un supporto all'interprete, emulando la soluzione presente nell'ordinamento francese che prevede un modello che si è rivelato in grado di superare le oggettive incertezze nelle attività di certificazione di autenticità.

Il *code de la propriété intellectuelle* francese è stato novellato nel 1992 con la *loi n. 92-597* che è intervenuta nel capitolo dedicato ai diritti morali di autore, emendando l'art. 121-1 che prevede, nello specifico, una significativa differenza rispetto a quanto disposto dalla nostra legge sul diritto d'autore. In particolare, il citato articolo, nel ribadire la perpetuità, inalienabilità e imprescrittibilità del diritto morale d'autore, specifica in modo espresso che esso viene trasferito agli eredi, ma che può essere — ed è qui la differenza rispetto al sistema italiano — conferito ad un terzo in virtù delle disposizioni testamentarie. In altri termini, se l'autore dell'opera nomina un terzo quale legatario testamentario dei diritti morali dell'opera creata, questi, alla morte dell'autore, si sostituisce all'autore stesso nell'esercizio delle facoltà esclusive riconosciute dal diritto morale d'autore. In questo modo, il terzo beneficiario del legato, oltre ad avere la legittimazione attiva per l'azione di accertamento o disconoscimento della paternità dell'opera, sarà identificato in modo certo quale soggetto che ha la facoltà esclusiva di stabilirne l'autenticità.

<sup>22</sup> Del resto, accade anche che, data la rilevanza economica connessa all'attribuzione dell'autenticità alle opere d'arte, gli esperti chiamati a valutarle, si sono trovati coinvolti in vicende giudiziarie per l'accertamento di responsabilità scaturita dalla loro attività di certificazione. Sul tema, cfr. la giurisprudenza per lo più nordamericana: *Hahn v Duveen* (133 Misc 871 [1929]); *Kirby v Wildenstein* (784 F Supp 1112, 1114 [1992]); *Greenberg Gallery, Inc. v Bau-*

*man*, 817 F. Supp. 167 (D.D.C. 1993) e con molti riferimenti *Cramer v. Calder Foundation, et al.*, (S.D.N.Y. 2014). In Italia, Trib. Milano, 14 luglio 2012, n. 8626, in *Danno e resp.*, 2014, 287, con nota di G. GABBANI, *Responsabilità aquiliana da errato parere sulla datazione di un'opera d'arte: la portata giustificativa dell'art. 21 Cost.*; più in generale, P. CIPOLLA, *La prova del falso d'arte, tra il principio del libero convincimento e l'obbligo di motivazione razionale*, in *Giur. mer.*, 2010, 2201.

Questo modello ha il pregio di garantire all'artista la possibilità di affidarsi, per gli anni a venire dopo la sua morte, ad un soggetto, persona fisica o anche giuridica, che possa preservare il suo patrimonio culturale, morale ed artistico. In sostanza, il diritto morale d'autore viene concepito come un complesso bene giuridico che può essere trasmesso ad un terzo dopo la morte dell'autore, affinché possa continuare a produrre la sua utilità e salvaguardare quell'interesse a cui l'ordinamento originariamente ha accordato tutela <sup>23</sup>.

PIEREMILIO SAMMARCO

---

<sup>23</sup> Sul tema, in generale, anche A. DONATI, *Autenticità, authenticité, authenticity dell'opera d'arte. Diritto, mercato, prassi virtuose*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 987.